

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

A domanda Risponde Antonio BERTELLI

12 ottobre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

**Prossimo
appuntamento:**

**22 ottobre 2020
dalle ore 11.30 alle
ore 12.30**

Gli argomenti del webinar

- Inquadramento del principio di rotazione nel sistema delle fonti
- La rotazione negli affidamenti diretti
- La rotazione nelle procedure negoziate
- Il criterio della “diversa dislocazione territoriale”
- Alcuni suggerimenti operativi

- il principio di rotazione non fa parte (esplicita) dei principi comunitari e non è ricompreso nelle direttive comunitarie n.23, 24, 25 in materia di appalti
- la prevalente giurisprudenza nazionale si è ripetutamente espressa nel senso di interpretare il principio in ottica pro concorrenziale e di *favor* della massima partecipazione

La rotazione
nel diritto
comunitario

La rotazione nel codice contratti

- Art.36 contratti sotto soglia
- Art. 157 incarichi di progettazione
- Art. 63 procedure negoziate sopra soglia senza pubblicazione bando
- Art. 164 comma 2 contratto di concessione

La rotazione è regolata come principio e non come disposizione puntuale

Art. 36 (Contratti sotto soglia)

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese

Art. 157 comma 2 codice contratti

Incarichi di progettazione

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2, let. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei **nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.**

Art. 63 comma 6 codice contratti
Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di
gara

- Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, **nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione,** e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei

La conversione in legge del decreto semplificazioni

La legge 11 settembre 2020, n. 120 ha convertito in legge con modificazioni il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

La norma reca tra l'altro numerosi correttivi, sia di carattere transitorio che definitivo, al codice dei contratti dlgs n. 50/2016"

In questo ambito, in deroga alle disposizioni del codice, fino al 31.12.2021, il principio di rotazione si attua tenendo anche di conto "di una diversa dislocazione territoriale" delle imprese da invitare alle procedure negoziate sotto soglia

Definizione ANAC del principio di rotazione (linee guida 4)

- Attraverso il principio di rotazione si vuole garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico

Il principio di rotazione nel dl semplificazioni

- Il D.L. . Semplificazioni sembra “specificare” il principio: si vuole ora favorire la distribuzione delle opportunità anche introducendo un criterio di territorialità.
- Questo criterio è però destinato ad operare solo come deroga transitoria in relazione agli obiettivi emergenziali in risposta alla crisi ed alle conseguenze del Covid

La *ratio* della legge è quella di generare una spinta in direzione dell'accelerazione dei processi amministrativi, incentivando l'adempimento e l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso norme che spingano all'azione e scoraggino l'inerzia o l'omissione (principio di tempestività dell'azione amministrativa)

- È alla stregua di questi fini di interesse generale, espressi in modo chiaro e ripetuto dalla legge in commento, che è oggi commisurata l'attività amministrativa e il relativo esercizio delle funzioni, ed in questo ambito anche la materia degli appalti pubblici ha, almeno in una fase transitoria (destinata a terminare il 31.12.2021), una nuova funzionalizzazione

La ratio del decreto semplificazioni

• l'introduzione di questo nuovo criterio di "diversificazione territoriale" delle imprese da invitare va letta nel quadro della ratio del decreto semplificazioni e degli obiettivi che intende promuovere attraverso l'azione amministrativa

• La presenza anche di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta e comunque un giusto equilibrio nella diversificazione territoriale degli operatori economici da invitare potrebbe facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti, stabiliti dal D.L. 76/2020: se questa è la ratio della norma, l'applicazione di questo criterio dovrebbe essere motivata proprio con la necessità di determinare risultati di accelerazione volti ad affrontare le problematiche emergenziali derivanti dal COVID-19

Rotazione ed
emergenza
Covid


Il principio di rotazione negli affidamenti diretti

- Per gli affidamenti diretti il regime derogatorio ha lasciato inalterato il procedimento per cui si ritiene ancora applicabile quanto stabilito da ANAC nelle proprie linee guida n.4. Si ribadisce quindi che in caso di affidamenti diretti da aggiudicarsi nel medesimo settore merceologico di quello precedente, l'affidamento al contraente uscente mantiene carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente

Nel caso di procedure negoziate, l'art. 1, comma 2, lett. b) stabilisce ora che le queste avvengano nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **“che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”**.

La tecnica legislativa utilizzata attribuisce alle stazioni appaltanti il non agevole compito di individuare il giusto equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che dovrà garantire il rispetto del principio comunitario di non discriminazione. Si aggiunga che stazioni appaltanti sono anche tenute ad osservare le linee guida ANAC che stabiliscono che la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire tramite svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo

Il principio di
rotazione nelle
procedure
negoziato



Il principio di rotazione
nel decreto e il rispetto
della “diversa
dislocazione territoriale”

- Va preliminarmente chiarito che la diversa dislocazione territoriale non rileva in tutti i casi in cui la stazione appaltante non limiti la partecipazione e svolga procedure nella forma e nella sostanza aperte al mercato.

Infatti, come ormai chiarito dalla giurisprudenza e dalle linee guida ANAC, in questi casi non si applica il principio di rotazione, di cui la dislocazione territoriale è ora criterio subordinato e collegato

Il principio di rotazione nel decreto e il rispetto della “diversa dislocazione territoriale”

- Occorre invece attenersi al criterio del rispetto della diversa dislocazione territoriale in tutti i casi in cui la stazione appaltante operi una restrizione della platea dei concorrenti.

- In questi casi il duplice rispetto di questo criterio e del principio comunitario di non discriminazione esige che venga attuato in modo tale da scongiurare che siano invitate unicamente imprese dello stesso territorio e significativamente, imprese locali

Il principio di rotazione nel decreto "è il rispetto della "diversa dislocazione territoriale

Ci si domanda se del criterio di diversa dislocazione territoriale debba tenersi conto anche nelle selezioni casuali come quelle a sorteggio.

In linea generale, fino ad oggi, le pubbliche amministrazioni, allorchè intendevano limitare il numero dei soggetti da invitare, procedevano a sorteggio tra le imprese che avevano manifestato interesse e o tra quelle presenti negli elenchi di operatori economici. **La nuova norma rende invece, a nostro avviso, non pienamente conforme ad un sindacato di legittimità il mero sorteggio**, in quanto inidoneo a determinare *ex ante* differenziazione nella dislocazione territoriale. La dislocazione differenziata può invece essere ottenuta predeterminando nei documenti di gara o nei regolamenti degli elenchi ditte adeguate modalità capaci di tradurre nel concreto tale criterio

Due ipotesi di lavoro

- Dislocazione territoriale individuata a cura della Stazione appaltante
- Dislocazione territoriale individuata a cura dell'operatore economico

Prima ipotesi operativa

Il dato di riferimento potrebbe essere rappresentato dalla localizzazione di una sede operativa a prescindere dal fatto che la sede legale sia collocata altrove. Ciò in quanto la presenza su un territorio è meglio configurata dalla operatività rispetto all'alternativo criterio della formalità

l'art. 114 Cost. suddivide l'Italia in comuni, città metropolitane, province, regioni, Stato: in assenza di una indicazione legislativa, a questi livelli territoriali si ritiene si possa far riferimento, non dimenticando che, specie le stazioni appaltanti transfrontaliere, devono evitare di incorrere in discriminazioni nei confronti di operatori economici comunitari

Prima ipotesi operativa

- Si può ipotizzare di determinare la diversificazione territoriale suddividendo gli operatori economici per gruppo in base a diverse dislocazioni territoriali e stabilendo di invitare almeno una certa percentuale minima di ognuno dei gruppi

Seconda ipotesi operativa

L'operatore indichi la propria dislocazione territoriale prevalente

1. Prevalente dislocazione territoriale nella Provincia/città metropolitana dove ha sede la stazione appaltante
2. Prevalente dislocazione territoriale nella regione dove ha sede la stazione appaltante
3. Prevalente dislocazione territoriale in regione diversa da quella in cui ha sede la stazione appaltante

Dislocazione territoriale distribuita sul territorio nazionale o comunitario

Modulo operatore economico

- L'operatore economico, dichiara di essere a conoscenza degli obiettivi di accelerazione nella realizzazione ed esecuzione degli appalti pubblici come stabiliti dal decreto legge n.76/2020, convertito con legge 120/2020 e che il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

- Dichiara che la prevalente dislocazione dell'impresa rappresentata è la seguente

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Segue modulo operatore economico

L'operatore economico
dichiara che la suddetta dislocazione
territoriale consentirà, in caso di
aggiudicazione, di poter rispettare i
tempi come sopra previsti per la
stipulazione del contratto, per l'avvio
della sua esecuzione, per la sua
tempestiva conclusione a regola d'arte
e per poter perseguire il
raggiungimento degli obiettivi di
velocizzazione stabiliti dal DL 76/2020,
sia nella fase di affidamento sia nella
successiva fase di esecuzione

La rotazione sopra soglia

- Anche nel caso di procedure negoziate sopra soglia si osserva il principio di rotazione
- Non si osserva invece il principio di diversificazione territoriale delle imprese da invitare
- Casi disciplinati dall'art. 63 del codice dei contratti:
- Nel caso di procedura negoziata a seguito di gara deserta?
- Nei casi di estrema urgenza?

Casi disciplinati dall'art. 2 del D.L. semplificazioni

La rotazione nei "micro affidamenti"

- L'ANAC ha stabilito che per affidamenti d'importo inferiore a 1.000 euro è consentito derogare al principio di rotazione previa sintetica motivazione
- Il Consiglio di Stato con proprio parere si esprime positivamente in merito al fatto che in conseguenza dell'innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro al di sotto della quale non è obbligatorio l'utilizzo del Mepa (avvenuto con legge 45/2018 art.1, comma 130), anche il criterio della rotazione possa subire delle deroghe con motivazione sintetica per importi inferiori a 5.000 euro.
- Lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti (non ancora approvato) consente, previa motivazione, di derogare dal principio di rotazione per importi inferiori a 5.000 euro

Quando non si applica la rotazione

- La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione
- Ad esempio pubblicazione di avviso d'interesse e invito a tutti coloro i quali hanno requisiti
- Negli incarichi di progettazione, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza (art. 23 comma 12 codice)

La rotazione nel MEPA

- Le procedure di selezione sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono da considerarsi aperte e, come tali, in grado di giustificare la deroga al principio di rotazione (Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con sentenza n. 891 del 17 dicembre 2019 e sentenza del Consiglio di Stato n. 875 del 4 febbraio 2020)

Ad esempio in caso di RDO sul mercato elettronico aperta a tutti gli operatori economici (con l'accortezza di assegnare il tempo necessario per nuove abilitazioni)

Quando non si applica la rotazione

1. Se in seguito ad una procedura aperta non aggiudicata per mancanza di offerte valide si svolge una procedura negoziata invitando tutti i partecipanti della suddetta procedura

2. Se la concorrenza è assente per motivi tecnici (ma attenzione al lock in)

3. Se il numero dei possibili partecipanti è molto esiguo

4. Nel caso di consegne complementari

5. Nel caso di proroga tecnica

6. Nel caso di nuovi appalti consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi

7. Nel caso di affidamenti temporanei nelle more di una gara (TAR Salerno n. 60/2019)

8. Nel caso di affidamento di progettazione definitiva/esecutiva al soggetto cui è stata affidata la progettazione preliminare

• Motivazione per non applicare la rotazione

il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Alcuni suggerimenti motivazionali:

1. nel caso che la particolare struttura del mercato o la riscontrata effettiva assenza di alternative rendano impossibile o molto gravosa per l'amministrazione l'esclusione della precedente aggiudicataria

2. tenendo conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento

Allorchè per la particolare tipologia dell'appalto il precedente aggiudicatario non abbia alcuna possibilità di avvantaggiarsi delle conoscenze e delle esperienze conseguite in virtù del precedente affidamento

Motivazioni per non applicare la rotazione

4. con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa non rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi
5. Nel caso di adozione di regolamento contenente fasce di importo e l'appalto successivo sia di fascia diversa rispetto al precedente
6. Nel caso di appalto di importo inferiore ad euro 5.000
7. Nel caso di numero esiguo di partecipanti individuati con indagine di mercato

• Come rispettare il principio di rotazione

1. Attenersi alle massime giurisprudenziali per fattispecie analoghe
2. Tener conto delle linee guida ANAC
3. **Rispettare la propria autoregolamentazione (regolamenti, discipline, piani anticorruzione)**

Casi in cui la giurisprudenza ha applicato la rotazione

- Affidamenti riservati a cooperative sociali di tipo b) (Tar Veneto sentenza 320/2018)
- In caso di precedente affidamento mediante adesione convenzione CONSIP (Tar Toscana sentenza 17/2018)
- In caso di concessione servizio distributori automatici di bevande (Consiglio di Stato sentenza 4125/2017)
- In tutti i casi in cui, anche in seguito alla pubblicazione di una manifestazione d'interesse la Stazione Appaltante operi una restrizione del numero dei concorrenti che hanno presentato domanda

- Casi in cui la giurisprudenza applica la rotazione
- Deve essere escluso il gestore uscente anche se individuato con precedente gara aperta (Consiglio di Stato sez. V 27.03.2020, n. 2148)

Casi in cui ANAC richiede che si applichi la rotazione

Il rispetto del principio di rotazione non consente all'operatore economico, aggiudicatario della precedente procedura di gara avente ad oggetto lavori afferenti la medesima categoria e fascia di importo, di partecipare alla successiva in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, la cui mandataria sia l'impresa invitata dalla stazione appaltante (parere di precontenzioso n. 422 del 15 maggio 2019)

Rotazione in caso di autocandidatura

La circostanza che il pregresso affidatario si sia «autocandidato» per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dello stesso "tipo" di appalto, non svincola la stazione appaltante dall'obbligo di applicare il criterio della rotazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 3831/2019)

- Rotazione nelle concessioni di servizi

l'art. 164, 2° comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (riguardante i contratti di concessione) sancisce l'applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice (e, quindi, anche dell'art. 36) sulla base di una valutazione di compatibilità ("per quanto compatibili"), mentre l'omesso richiamo letterale del principio di rotazione nel corpo dei criteri di aggiudicazione delle concessioni previsti dall'art. 30, 1° comma, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non esclude l'applicabilità del principio anche al settore delle concessioni, dovendo, al contrario, concludersi per il richiamo implicito dello stesso, attraverso il riferimento più generale al principio di libera concorrenza sancito dal citato art. 30 e dall'art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (Tar Toscana sentenza n.17/2018)

• La rotazione negli accordi quadro

- L'accordo quadro (art. 54 codice contratti) è un contratto concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste
- Nel caso di accordo quadro con un unico operatore economico il principio di rotazione non si applica

ratio del principio di rotazione

- Il principio di rotazione (degli affidamenti) trova giustificazione nell'esigenza di tutelare la concorrenza nelle procedure "non aperte al mercato" nelle quali, per loro natura può essere maggiore il rischio del consolidarsi di posizioni di rendita anticoncorrenziale causato dal maturare di asimmetrie informative a favore del precedente aggiudicatario (presunzione di vantaggio)
- Il principio di rotazione (degli inviti) ha anche un ruolo di contrappeso e contemperamento della discrezionalità amministrativa nelle procedure dove la selezione dei concorrenti a cui chiedere offerta non è presidiata da procedure di evidenza pubblica; in questo senso il principio di rotazione vuole inibire il rischio di consolidamento di relazioni "fiduciarie" tra stazioni appaltanti ed operatori economici (discrimine tra reputazionalità e fiduciarità)

Status di precedente affidatario: causa di esclusione?

La qualità di precedente affidatario del contratto non rappresenta un requisito di idoneità professionale, la cui accertata carenza costituirebbe "*motivo di esclusione*" ai sensi dell'art. 80 cit., **ma solo una forma di limitazione** (neppure assoluta, essendo possibile giustificarne il superamento con adeguata motivazione) **della libertà della stazione appaltante nella individuazione della platea dei soggetti da invitare alla gara**

- Possibile carattere anticoncorrenziale del principio di rotazione
 1. Riduce il numero delle possibili offerte e quindi diminuisce la competitività
 2. Diminuisce l'interesse dell'operatore economico a farsi una buona reputazione nei confronti della stazione appaltante

Bozza linee guida rotazione Provincia di Trento

Il principio di rotazione trova applicazione con riferimento alla singola amministrazione anche nel caso di gestione associata delle procedure di gara

In caso di Associazione temporanea il principio di rotazione trova applicazione prendendo a riferimento la mandataria e non le mandanti

Introduce un tetto massimo d'importo conseguito dalla somma degli appalti affidati oltre il quale l'impresa non potrà più essere invitata nel corso dell'anno

Stabilisce che una percentuale delle imprese invitate nella precedente gara sia mediante estrazione a sorte non reinvitata

Stabilisce che il principio di rotazione non si applichi nel caso in cui vi sia stata una interruzione di almeno due anni tra la conclusione del contratto immediatamente precedente e l'indizione della nuova procedura di affidamento

Introduce una deroga per servizi sociali che si rivolgono a soggetti fragili per i quali qualsiasi cambiamento potrebbe essere motivo di destabilizzazione

QUESITI

Appalto di forniture inferiore a 10.000 EUR: è necessario sempre e comunque rispettare il principio di rotazione anche se la scelta è antieconomica?

Il principio di rotazione va osservato. Tuttavia trattasi di principio e non di disposizione puntuale ; i principi non sono mai assoluti e quindi, tecnicamente, non si applicano ma si osservano contemperandoli con gli altri principi. In questo caso il principio di rotazione deve essere visto in relazione al principio di economicità e a titolo esemplificativo, in caso di affidamento diretto su Mepa o altra piattaforma elettronica che contenga prezzi prefissati, se il fornitore precedente continua a proporre il prezzo più conveniente, è a quel fornitore che si deve far riferimento. In linea generale dunque il principio di rotazione va osservato ma si applica in relazione alla fattispecie concreta

Dovendo attivare il servizio di refezione scolastica, essendo stato interrotto il servizio causa covid- a marzo 2020, può la stessa ditta con una proroga tecnica riattivare il servizio?

L'interruzione del servizio avrebbe dovuto essere stabilita secondo quanto previsto all'art. 107 del codice dei contratti che disciplina l'istituto della sospensione. La proroga tecnica riguarda invece i casi in cui un servizio è giunto al suo termine contrattuale ma non si è ancora conclusa la nuova procedura di aggiudicazione.

In un appalto per la manutenzione di un sistema informatico complesso (rete videosorveglianza) di importo minimale (circa 12000€ anno) l'Ente DEVE applicare la rotazione? E non invitare il manutentore attuale?

Il caso che descrive potrebbe integrare una situazione di lock in e rimando a quanto indicato da ANAC in un specifica linea guida. Comunque ove per ragioni tecniche non si possa che rivolgersi ad un operatore economico , ai sensi dell'art. 63 del codice dei contratti è possibile l'affidamento diretto

COSA è CAMBIATO RISPETTO ALLA NORMATIVA PRECEDENTE?

IN materia di rotazione abbiamo l'indicazione di dover rispettare il criterio della diversificazione territoriale degli operatori economici da invitare

Si Per "diversa dislocazione territoriale delle imprese", non essendo stata data una definizione di territorio e dei suoi limiti, si può ritenere corretto da un punto di vista giuridico che le ditte non risiedano tutte nello stesso comune?

Si ma aggiungerei anche altri livelli territoriali: provincia, regione

E' ammissibile NON APPLICARE LA ROTAZIONE (non escludere alcuna ditta) se l'invito a gara di p. negoziata è trasmesso a tutti gli operatori iscritti nell'Elenco della stazione appaltante già formato ex art. 36, c. 2, D.Lgs. 50/2016?

Si in questo caso la rotazione non sussiste

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE, COME NOVELLATO IL NUOVO ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, SI APPLICA AGLI AFFIDAMENTI INFERIORI A 150.000,00?

Si

In caso di affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi va rispettato il principio di rotazione nella richiesta dei preventivi? Esempio: posso chiedere il preventivo sempre allo stesso soggetto, già interpellato in precedenza e di recente?

Nell'affidamento diretto la richiesta di preventivi ha mero carattere istruttorio e quindi non ritengo rilevi ai fini della rotazione

QUESITI

La rotazione nell'affidamento dei patrocini legali, può essere disciplinata nell'apposito regolamento dell'Ente come raggiungimento di € 20.000 max per compensi ad un legale nel biennio di validità dell'elenco aperto degli avvocati ivi iscritti?

Si

Per il sistema informatico dell'Ente noi abbiamo un sw ormai da 30 anni, che gestisce tutto dal Protocollo al Bilancio, dall'anagrafe all'edilizia, ecc. la sua sostituzione potrebbe in pratica al blocco dell'Ente, almeno per il periodo delle migrazione.

Indicazioni pratiche per il Principio della rotazione per gli incarichi professionali al di sotto dei 40.000 euro

Cosa si intende e come si può tener conto della diversa dislocazione territoriale degli operatori economici.

Le slides rispondono a questa domanda

Per info contattaci a:

 *webinar@asmel.eu*

 *800 165654*

 *www.asmel.eu*

**Grazie
per
la
partecipazione!**